

COMMERCIO ESTERO NEWS: FEBBRAIO 2007 A cura dell' Editrice Commercio Estero - Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

Autore:

In: Diritto civile e commerciale

IMPORTAZIONE

DI

VOLATILI

DAI

PAESI

TERZI

La G.U.U.E. n. L 7 del 12

gennaio 2007 pubblica la Decisione 2007/21/CE, con cui la Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte F), ha confermato le misure di protezione contro l' influenza aviaria attualmente presente in diversi Paesi terzi, disponendo la proroga sino al 31 marzo 2007 dell' operativita' della Decisione 2005/760/CE, concernente le importazioni di volatili vivi in cattività, inclusi i relativi prodotti trasformati.

IMPORTAZIONE

ED

ESPORTAZIONE

DI

PRODOTTI

AGRICOLI

Con Regolamento CE n. 1847/2006,

la Commissione CE ha disposto l' adeguamento di diversi Regolamenti orizzontali della politica agricola comune, a seguito dell' adesione della Bulgaria e della Romania all' Unione Europea dal 1° gennaio 2007. Tali misure riguardano, tra l' altro, il Regolamento CE n. 1291/2000 (REGIME B 101), concernente le modalita' di applicazione dei titoli di

importazione e di esportazione dei prodotti agricoli, il Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione, oltre che diversi Regolamenti settoriali.

Con Regolamento CE n. 1913/2006 (REGIME B 129), la Commissione CE ha stabilito nuove modalità di applicazione del regime agromonetario dell' euro nel settore agricolo, modificando opportunamente numerosi Regolamenti settoriali e disponendo, altresì, l' abrogazione del Regolamento CE n. 2808/98 sin qui applicato.

IMPORTAZIONE

DI

PRODOTTI

SIDERURGICI

Con Regolamento CE n.

1915/2006, la Commissione CE, in relazione alla recente evoluzione del mercato mondiale della siderurgia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2009 la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di prodotti siderurgici originari dei Paesi terzi stabilita dal Regolamento CE n. 76/2002 (REGIME A 323), la cui scadenza naturale sarebbe stata il 31 dicembre 2006. Con l' occasione, sono state escluse dall' applicazione dello stesso Regolamento CE n. 76/2002 le importazioni di peso inferiore ai 2500 chilogrammi, rispetto ai 500 chilogrammi precedentemente stabiliti.

Con tre Regolamenti CE, n. 1870/2006, 1871/2006 e 1872/2006 (REGIME A 324 e A 327), il Consiglio UE, in attesa della firma di nuovi accordi bilaterali che dovranno sostituire altrettante intese scadute il 31 dicembre 2006, ha dettato disposizioni per le importazioni di prodotti siderurgici originari del Kazakistan, dell' Ucraina e della Federazione russa, tuttora soggette ad autorizzazione preventiva nell'ambito di quote annuali.

Gli importatori

interessati potranno richiedere la relativa licenza di importazione al Ministero del Commercio Internazionale - D.G. Politica Commerciale, allegando alla domanda la licenza di esportazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese esportatore.

CODICE

DOGANALE

COMUNITARIO

Con Regolamento CE n. 1875/2006, la Commissione CE, al fine di snellire e migliorare i controlli doganali anche tramite l' utilizzo delle tecnologie dell' informazione, ha apportato numerose ed importanti modifiche sia all' articolato sia agli allegati del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario, introducendo e/o modificando oltre centoventi articoli del Regolamento in questione. Le nuove disposizioni, la cui decorrenza e' stata strutturata in diverse tappe, secondo un processo di adattamento che terminera' il 1° luglio 2009, risultano prevalentemente incentrate sull' introduzione nell' ordinamento doganale comunitario della nuova figura dell' "Operatore Economico Autorizzato, OEA", il quale, a fronte della propria serietà ed affidabilità nei confronti del sistema doganale potrà beneficiare di procedure semplificate e di varie agevolazioni sotto l' aspetto dei controlli.

SOSPENSIONI

DAZIARIE

Con Regolamento CE n. 1897/2006, il Consiglio UE, in relazione ai mutati interessi delle industrie comunitarie utilizzatrici ed alle nuove necessita' di approvvigionamento comunitario, ha completamente aggiornato l' Allegato del Regolamento CE n. 1255/96 (TARIFFA O 3), riguardante l' elenco dei prodotti industriali, agricoli e della pesca cui si applica la sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune. Risultano inseriti nel nuovo elenco agevolativo, applicabile a seconda dei prodotti sino al 31 dicembre 2008 ovvero sino al 31 dicembre 2011, numerosi nuovi prodotti, mentre altri sono stati depennati.

PREFERENZE

TARIFFARIE

GENERALIZZATE

Con Regolamento CE n. 1933/2006, il Consiglio UE, tenuto conto delle violazioni della liberta' di associazione e del diritto di contrattazione collettiva praticate in Bielorussia, ha disposto la temporanea sospensione, nei confronti di tale Paese, dell' applicazione del Regolamento CE n.

980/2005 (TARIFFA F 5), concernente il nuovo Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG), previsto per il decennio 2006/2015 ed ipotizzato dalla Comunità europea per favorire le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario privilegiato.

CONGELAMENTO

DEI

CAPITALI

TALIBANI

Con Regolamento CE

n. 14/2007 del 10 gennaio 2007, la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate ai talibani afgani.

In particolare, si segnala l'

aggiornamento dell' elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all' estero.

CAMPAGNA

ABBONAMENTI

2007

L' Editrice Commercio Estero informa di

aver avviato la "Campagna abbonamenti 2007" relativamente alle proprie pubblicazioni a fogli mobili di aggiornamento che da oltre trent' anni costituiscono un importante, e spesso indispensabile, strumento professionale per tutti gli operatori con l' estero. In particolare, viene precisato che a tutti i nuovi Abbonati verrà riconosciuto un eccezionale sconto pari al 30 % del prezzo di copertina che potrà consentire un risparmio complessivo fino a 185 EURO.

Ulteriori e più

dettagliate informazioni sono disponibili al sito "www.commercioestero.it"

copyright © 2007 edizioni ece roma

<https://www.diritto.it/commercio-estero-news-febbraio-2007a-cura-dell-editrice-commercio-estero-roma-ww-commercioestero-it-i-riferimenti-entro-parentesi-rinviano-alle-corrispondenti-pubblicazioni-della-stessa-ca/>